Commissione Albo Odontoiatri
della Provincia di Trapani

GUIDA ALLA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA PER ODONTOIATRI

La certificazione di malattia è un atto medico di grande rilevanza, con implicazioni legali, etiche e deontologiche. Redigere un certificato di malattia non è un semplice adempimento burocratico, ma un dovere professionale che richiede precisione, trasparenza e responsabilità.

Per gli odontoiatri, tale obbligo assume particolare importanza quando patologie odontoiatriche determinano un'incapacità temporanea al lavoro. Questa guida, redatta dalla CAO Trapani, con l'approvazione dell'Ordine dei Medici di Trapani, ha lo scopo di fornire indicazioni chiare e pratiche sulle modalità corrette di redazione e trasmissione dei certificati di malattia, assicurando:

- **Tutela dei diritti del paziente**, permettendo una giustificazione adeguata dell'assenza lavorativa per motivi di salute.
- **Conformità alle normative vigenti**, evitando errori procedurali con possibili ripercussioni legali.
- **Rispetto del Codice di Deontologia Medica**, che prescrive obblighi etici e professionali rigorosi per la certificazione dello stato di salute.

Obblighi e Responsabilità dell'Odontoiatra

L'odontoiatra ha l'obbligo di redigere certificati di malattia quando constata direttamente un'infermità che comporta l'incapacità temporanea al lavoro. Questo dovere deriva dalla responsabilità professionale che l'odontoiatra assume prendendo in carico il paziente e accertandone le condizioni cliniche.

Principi Fondamentali

1. **Certificazione dell'incapacità lavorativa**: L'odontoiatra certifica l'incapacità temporanea al lavoro dovuta ad una patologia odontoiatrica direttamente riscontrata (ad esempio, traumi dentali,infezioni odontogene acute, interventi chirurgici complessi, parodontiti gravi, complicanze post-operatorie, ecc.).
2. **Accertamento personale e diretto**: La certificazione deve basarsi esclusivamente su dati clinici accertati direttamente dall'odontoiatra. Non è consentito certificare sulla base di informazioni riferite dal paziente o da terzi,non sono ammesse circostanze retro attive
3. **Responsabilità legale e deontologica**: L'odontoiatra è responsabile della veridicità e dell'accuratezza delle informazioni riportate nel certificato, rispondendone personalmente sia in ambito legale che disciplinare. La falsità ideologica in certificati è punita dall'art. 481 del Codice Penale con pene fino a un anno di reclusione o una multa.

Quando e Come Deve Essere Rilasciato il Certificato

Il certificato medico per giustificare l'assenza dal lavoro per malattia deve essere rilasciato:

- **Dal medico che ha effettuato la diagnosi e seguito il paziente**, indipendentemente dal fatto che operi in una struttura pubblica o privata.
- **Dall'odontoiatra che ha constatato direttamente l'infermità**, se questa determina un'incapacità lavorativa temporanea. Non è consentito rimandare il paziente al Medico di Medicina Generale per la compilazione del certificato quando la diagnosi e la gestione clinica sono state effettuate dall'odontoiatra stesso.
- **In maniera tempestiva.** Il medico deve redigere il certificato immediatamente dopo la visita.
- **In forma telematica per i lavoratori iscritti all'INPS e in forma cartacea per i lavoratori iscritti a casse previdenziali private**.

Trasmissione Telematica del Certificato

L'invio telematico del certificato di malattia **è obbligatorio per i lavoratori dipendenti iscritti all'INPS**, poiché il sistema consente all'Istituto di ricevere direttamente la comunicazione dell'assenza per malattia e di gestire l'eventuale indennità.

Tuttavia, questa procedura **non si applica ai lavoratori iscritti a casse previdenziali private**, come i liberi professionisti, i lavoratori autonomi, i dipendenti delle Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, ecc.), i magistrati e il personale della carriera diplomatica.

Anche alcune categorie di lavoratori del settore edile e agricolo, che seguono regimi previdenziali specifici, possono essere esonerate dall'obbligo di certificazione telematica. Per questi soggetti, il medico deve rilasciare il **certificato cartaceo**, che dovrà essere presentato dal lavoratore al proprio ente previdenziale o al datore di lavoro secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti.

La trasmissione telematica avviene accedendo al **Sistema Tessera Sanitaria (TS)** tramite SPID. Una volta compilato, il certificato viene inviato automaticamente all'INPS.

- **In caso di impossibilità tecnica**, è consentito rilasciare un certificato cartaceo, che il paziente dovrà consegnare direttamente al datore di lavoro.
- **In assenza di accesso al sistema TS**, l'odontoiatra può rilasciare un certificato in formato cartaceo, che deve contenere:
    - Dati anagrafici del paziente.
    - Diagnosi in forma generica (es. "patologia odontoiatrica acuta").
    - Prognosi, ovvero il numero di giorni di assenza dal lavoro.
    - Firma e timbro del medico.

Cosa Deve Fare il Paziente

Una volta ricevuto il certificato di malattia, il paziente ha l'obbligo di:

- **Trasmettere entro due giorni dalla data del rilascio**, l'attestato al proprio datore di lavoro.
- **Inviare ,se assicurato INPS**, il certificato redatto telematicamente dall'odontoiatra all'INPS stesso.
- **Consegnare personalmente, in caso di certificato cartaceo**,lo stesso al datore di lavoro.

Validità e Limiti del Certificato

- **Per i lavoratori del settore privato**, il certificato rilasciato dall'odontoiatra è valido senza limitazioni particolari, purché giustifichi un'incapacità temporanea inferiore a dieci giorni.
- **Per i dipendenti pubblici**,un odontoiatra libero professionista, può rilasciare un certificato tranne se la malattia supera i 10 gg ,o se il dipendente è al terzo evento di malattia nell'anno solare , in tali casi l'assenza deve essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, come previsto dall'art. 55 septies del DLgs 165/01.
- **Per assenze superiori a dieci giorni**, sia per i lavoratori privati che pubblici quindi è richiesta una certificazione da una struttura sanitaria pubblica o dal Medico di Medicina Generale o odontoiatra convenzionato con il SSN, come previsto dall'art. 55 septies del DLgs 165/01.

Cosa Non Deve Fare l'Odontoiatra

Per evitare errori procedurali e conseguenze legali o deontologiche, l'odontoiatra deve:

- **Astenersi dal certificare stati di malattia non direttamente constatati.** Non è ammesso basarsi esclusivamente su dichiarazioni del paziente o su documentazione medica di altri professionisti.
- **Non delegare la certificazione al Medico di Medicina Generale** per patologie odontoiatriche direttamente accertate. La responsabilità della certificazione è del professionista che ha effettuato la diagnosi.
- **Non rifiutare il rilascio del certificato** quando sussistono condizioni cliniche per giustificare l'assenza dal lavoro

Riferimenti Normativi

1. **Art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001** (introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009) – *Controlli sulle assenze per malattia*:
    - Dispone che, per assenze superiori a dieci giorni o dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, la giustificazione avvenga esclusivamente mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

- Per periodi inferiori a dieci giorni, la certificazione deve essere trasmessa all'INPS dal medico che ha in cura il paziente secondo le modalità telematiche stabilite dalla normativa vigente.

2. **Art. 481 del Codice Penale** – *Falsità ideologica in certificati*:
   - Prevede sanzioni per chi attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, compresi i certificati medici. La pena può includere la reclusione fino a un anno o una multa.

3. **Codice di Deontologia Medica**:
   - **Art. 22** – *Certificazione dell'attività professionale*: Stabilisce l'obbligo di veridicità e chiarezza nella redazione dei certificati medici.
   - **Art. 24** – *Doveri del medico certificatore*: Impone che i certificati siano redatti solo su dati clinici direttamente constatati dal medico.
   - **Art. 78** – *Certificati e dichiarazioni*: Stabilisce la responsabilità del medico nell'emissione delle certificazioni e sanziona comportamenti non conformi ai principi deontologici.

Di seguito forniamo una breve guida alle procedure necessarie per la redazione della certificazione di malattia tramite sistema TS.

1. Requisiti Necessari

- **Essere abilitato sul sistema TS**

  NON è necessario richiedere nuove credenziali se fai già uso del sistema TS per:

  - emettere certificati di malattia;
  - inviare fatture elettroniche all'Agenzia delle Entrate.

  Se invece NON hai le credenziali, puoi richiederle direttamente al sistema TS utilizzando il seguente link: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/web/guest/info-sulle-modalita-di-accesso-professionisti-sanitari

- **Essere in possesso di credenziali SPID**

  Se NON sei ancora in possesso di SPID puoi trovare tutte le informazioni al seguente link: https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid

2. Accesso al Sistema TS

- **Collegarsi al portale del Sistema Tessera Sanitaria**

  Puoi utilizzare il seguente link: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/home

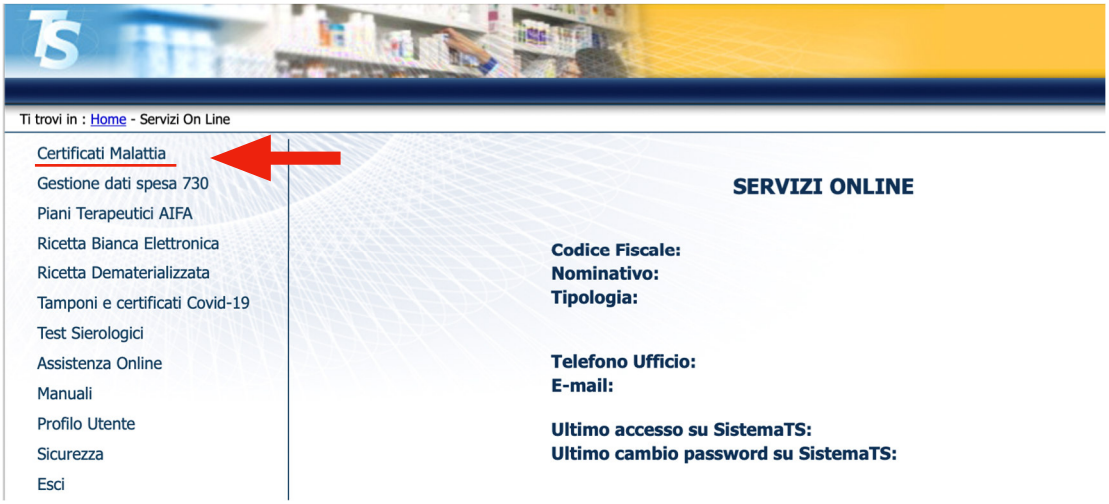
- **Accedere all'AREA RISERVATA come OPERATORE**



- **Effettuare l’accesso tramite SPID**



- **Accedere alla sezione <u>Certificati di Malattia</u>**



- **Cliccare su <u>Inserimento</u>**

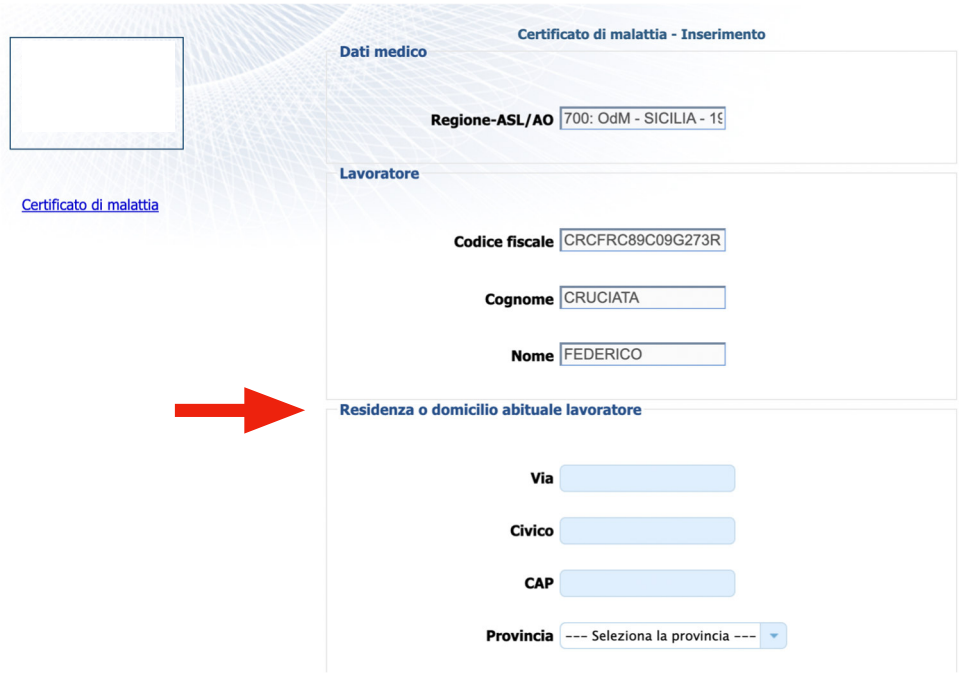


- **Selezionare Regione Sicilia e inserire il codice fiscale del lavoratore**

  Poi cliccare su CONFERMA



- **Inserire i dati relativi alla residenza o domicilio del lavoratore**



- **Inserire i dati relativi al certificato**

  Poi cliccare su CONFERMA

  Nella schermata successiva cliccare su INVIA per inviare direttamente il certificato all'INPS; oppure su MODIFICA per correggere i dati relativi al certificato.



- **Per qualsiasi ulteriore informazione si consiglia di:**
  - scaricare il **MANUALE** che trovate direttamente sulla prima pagina della sezione CERTIFICATO DI MALATTIA
  - o di consultare le FAQ al seguente link: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/certificati-di-malattia-faq

